4

CONTINUAZIONE

DELLE RAGGIONI

Di D. Virginia Maria Bonito contenute nell'allegazione per lei data alle ſtampe a 17 Aprile 1777 per la cauſa della ſua legittimazione ſeguita per lo ſuſſequente Matrimonio contratto tra il defunto Duca dell'Iſola D. Andrea, e D. Franceſca Ignazia de Vega ſuoi genitori

Coll' Illuſtre Principe di Strongoli
D. Salvatore Pignatelli.

COMMESSARIO

Il Regio Conſigliere Signor D. Giovanni Pallante.

Dopo, che li genitori di D. Virginia Maria Bonito per il fascino del riconoscimento che si proccurò alla defunta Duchessa dal nobilissimo parentado del detto suo marito ebbero la fierezza di preterire, e privare del proprio retaggio la medema D. Virginia unica di loro figlia da essi riconosciuta, e per tale trattata, e perciò di loro necessaria erede.

La medema soffrendo simile inumano trattamento colla più impareggiabile rassegnazione soffrì gli effetti di simile torto per lo restante spazio della vita di detta sua madre; ma essendo finalmente ancor quella mancata, senza che stimolo di morte avesse potuto vincere il fascino e l'incantesimo della nobiltà, che intieramente soggiogata l'avea, ella D. Virginia comparve nel S. R. C., ed espressamente deducendo la sua ragione, e reclamando di uno spo-

glio, che a lei erafi fatto della paterna eredità domandò la fua legittimazione per lo fuffequente matrimonio.

In quefto folo ella deve aver memoria delli defcritti fuoi genitori, cioè della limpida e nobiliffima non meno, che Criftiana educazione, ch' ebbero cura di darle, li di cui effetti operarono ch' effa D. Virginia iftituì il giudizio fuddetto.

Lontaniffima dal non far ufo della più efatta fincerità pofe fubito in punto di veduta tutti li documenti della fua ragione, e li pafsò giudiziariamente alla notizia del Sig. Principe di Strongoli ingiuftiffimo detentore della fua paterna eredità.

Fù nel S. C. impartito il termine. Il Sig. Principe contraddittore volle intorbidarlo per via di attentati; ma continuando fempre più nell' efercizio di fua pazienza la medefima D. Virginia non fenza fuo graviffimo, ed eforbitante difpendio, e mediante le pruove legittimamente fatte in varii Dominii d' Italia, e Regni della Monarchia Spagnuola provò ad evidenza il titolo, ed il poffeffo della fuddetta fua filiazione.

Il Sig. Principe contraddittore, che avea avuto vaghezza di opponere effere la pretenfione fuddetta un vero fogno, dal baleno di fimili pruove fatte da effa D. Virginia reftò finalmente con fuo sbalordimento deftato, e volendo fempre più per mezo dello ftanchegiamento, e delle dilazioni inabilitarla, prefe le lettere rogatoriali, ottenne varie dilazioni, ma tutto indarno, e fenza effetto niuno: poichè paffato effen-

essendo ogni termine rimase il processo compilato, ed egli rimase col solo tentativo, che si sforzò di fare nel corso della compilazione suddetta che l'enunciata defunta Duchessa era stata delle più nobili, e ragguardevoli famiglie Spagnuole, sempre infeconda, e che mai detto aveva dal matrimonio col citato su Duca suo marito di aver procreato prole alcuna.

Rimasto dunque chiuso il termine, e terminata ogni dilazione, il medesimo Sig. Principe ricorse a due espedienti; uno si fu di proccurare un ammasso di arbitrarie scritture da esso privatamente proccurate in Ispagna; il secondo fu di fare una denuncia al Re N. S. perchè proceduto avesse in tale causa non già il S. C., ma la Regia Camera. In questo secondo espediente non essendo riuscito il Sig. Principe, mentre dopo anni cinque in circa di dilazioni, e di stenti, finalmente con Sovrana Real determinazione si ritrova ordinato che nella causa della legittimazione suddetta proceder debba lo stesso S.C.; l'altro espediente dell'ammasso suddetto dell' enunciate inutili, e spiritose scritture è ugualmente vano, e non merita neppure di essere rammentato, se non solo per far presente al S. C. con quale prepotenza, ed oppressione abbia la stessa D. Virginia a misurarsi.

Poichè dal termine regolarmente compilato apparisce che il Duca dell' Isola D. Andrea Bonito nel tempo, in cui militò in Ispagna contrasse passione veemente per la detta D. Francesca Ignazia de Vega onoratis-

ratissima giovane, ma a lui inferiore assai; e crescendo sempre più la sua passione, e l'attacco, dalla medema senza essere suo marito ebbe due parti, ne' quali, determinatissimo ad avere per moglie la stessa D. Francesca Ignazia de Vega pretese rinnovare la memoria de' suoi Antenati. Al maschio, che fu il primo parto pose il nome di Giulio Cesare, ed al secondo che fu essa D. Virginia pose il suddetto nome per memoria della di lui madre D. Virginia Pignatelli.

Si sgravò la medema D. Francesca Ignazia di essa D. Virginia in presenza delle ragguardevoli persone sue amiche, alle quali lo stesso Duca in sua assenza l' avea raccomandata nella Città di Barcellona. Strinse al seno questo unico pegno, che le rimanea del detto nobile uomo, ch' ella sperava potere avere per marito. Glie ne spedì li lieti a[illegible]si, ne ritrasse le congratulazioni, col proprio latte allevò la detta sua figlia; e quantunque le circostanze, e le avventure diverse l'obbligarono a fare varie comparse, ad ogni modo fu sempre ella tenerissima madre di essa D. Virginia, e da tale sempre fino alla morte continuamente trattolla.

Le pruove contengono questo verissimo, ed innegabile fatto, elle sono distribuite in due rami. Il primo è una pruova testimoniale delli più ragguardevoli Soggetti di quell' Epoca, Uomini incolpabili, e persone incorrotte, che depongono di certa scienza il titolo, ed il possesso dell' enunciata filiazione con circostanze capacissime ad ispirare il più serio orrore

rore per l'ingiustissima vessazione che sta soffrendo la medema D. Virginia in una così chiara ragione. L'altro ramo sono le scritture, non di soppiatto, ma regolarmente, e sempre inteso il medemo Sig. Principe verificate, le quali perciò sono divenute pubbliche scritture.

Ben vero però, ch' essendo in quel tempo D. Andrea Bonito secondogenito della Casa dell' Isola, e non fidandosi che potesse da suoi parenti approvarsi l' amistà, ch'egli aveva coll'enunciata D. Francesca Ignazia de Vega, e molto più il matrimonio, che con quella talento avea di contrarre, ne' tempi, in cui la difficoltà fu maggiore la fece passare per sua Commare, e per balia della comune suddetta loro figliuola, senza che però questo gergo alterasse la verità de' comuni dritti, poichè il medemo defunto Duca nelle sue lettere non altro precettava alla medema D. Virginia che la maggiore obbedienza del mondo alla creduta suddetta balia, che in sostanza era sua madre, e questa pretesa balia volle riscuotere da D. Virginia tutta la maggiore obbedienza filiale, come dal detto carteggio verificato si riconosce.

Intanto crescendo sempre la passione del Duca dell' Isola verso la detta D. Francesca Ignazia de Vega, finalmente il medesimo, adempiendo alla promessa, che le avea fatta la sposò sollennemente, e portando la vicenda d'allora che venne lo stesso Duca destinato a reggere l' Ispezione generale in questo nostro Regno, allora fu, che dovette porsi

a tor-

a tortura l'animo del Duca, perchè tale sua moglie in altro tempo, ed in altri luoghi, ben anche in questa Capitale negli anni 26 e 27 che condusse D. Virginia in Monistero, e nel 34 che venne a rilevarnela balia, e Commare, fosse dal suo nobile parentado riconosciuta.

Il prezzo di questo altro impegno si fu appunto la disposizione fatta a favore della Casa di Strongoli, con la finzione che detto fu Duca non avesse affatto prole, ed allora fu la stessa defunta Duchessa (come desiderato avea) riconosciuta, e trattata dal nobilissimo parentado suddetto; ma per quanto la defunta Duchessa sospirando, e colle lagrime agli occhi dicesse costretta di non aver figli, ed il defunto suo marito dopo avere irretrattabilmente dichiarato essere D. Virginia sua figliuola naturale, ancora dichiarar volle che non avea successori, pure questo sforzato sacrificio fatto alla sola ambizione non turbò de facto i dritti di essa D. Virginia, che fu sempre trattata, e reputata, non men che confessata per tenerissima figlia dall'uno, e dall' altro genitore; tanto che li suoi cugini, nipoti innegabili della sopradetta defunta Duchessa non mancarono mai di trattare essa D. Virginia da figliuola della medesima loro zia, e da suoi cugini, come ave essa costantemente provato.

Questo essendo lo stato delle pruove suddette, e dovendosi simile causa proponere nel S. R. C. non è irragionevole che si facciano al medesimo presenti le incredibili intraprendenze, colle quali il medesimo

Sig.

Sig. Principe, si sforza d' imbarazzare un simile giustissimo disbrigo.

Egli stesso, che nel termine compilato volle far la sua pruova, e s' ingegnò di far costare la maggiore nobiltà della stessa D. Francesca Ignazia de Vega, della quale produsse fin anche la fede del battesimo dittante di essere figliuola di D. Cristofaro de Vega, e D. Caterina Morroi Maldonado, egli stesso colle dette seguenti cartaccie di sua privata autorità, e senza sentir niuno proccuratesi da Spagna ha preteso poi infarcire nel Processo altri monumenti; cioè che la detta D. Francesca Ignazia de Vega non abbia fede di battesimo, e che quando sposò col Duca dell' Isola nel Porto di S. Maria apparisce essersi manifestata vedova di Emmanuele Garzia, e non già del Colonnello D. Pietro de Castro, come si vede dalla fede, che fu prodotta dopo la morte del medemo Illustre Duca nel Monte delle Vedove Militari.

Che col detto Emmanuele Garzia ella visse fino all' anno 1728, tempo in cui avendo il medemo preso l' impegno di andare a Madrid se ne morì per la via in un villaggio detto l' Espinar, e che in questo stato di tale supposto matrimonio non si era mai partita da Fuente la Pegna per tutto il detto anno 1728.

Simile poesia non viene affatto sostenuta da prova alcuna. Emmanuele Garzia non si sà nè quando, nè come sia morto, ed è forza confessare ancora, che non si sà neppure se visse, nè se veramente fosse stato

mari-

marito della detta D. Francesca Ignazia; poichè da tale fede apparisce aver contratto matrimonio con D. Francesca Ignazia Gagliego de Vega; nè questa D. Francesca Ignazia Gagliego de Vega apparisce essersi provato che sia l'istessa D. Francesca Ignazia de Vega; per lo qual motivo non ne può essere giudice il privato potere del detto Signor Principe, e neppure il Parroco, che ha fatto la suddetta fede potrà mai pretendere che D. Francesca Ignazia Gagliego Vega, ch'egli à scritto essere stata moglie di D. Emmanuele Garzia sia la stessa che D. Francesca Ignazia de Vega, la quale fu moglie del Duca dell'Isola; poichè simile fede proccurata dal privato potere del medesimo Signor Principe, e senza la sicurezza, e regolarità corrispondente, non può affatto produrre effetto veruno, ed è sospettissima di manifesto attentato, poichè le metamorfosi narrate non devono lasciare menoma maraviglia di tali dubbiezze. La fede di battesimo che si dice mancante fu già prodotta dal Signor Principe nel corso della suddetta compilazione, e contro di quella egli non à più dritto di poter venire. Riguardo poi all'altra pretesa fede di matrimonio col defunto suddetto Duca contratto, nella quale apparisce alterato il cognome della suddetta defunta Duchessa; cioè si vede denominata la medema Gagliego de Vega; questa appunto è la massima delle stranezze, poichè è certamente un attentato, tanto più innegabile, quanto che da fonti limpidissimi, e che si hanno per veri da tutti due li litiganti la defunta suddetta

Du-

Duchessa fu sempre denominata D. Francesca Ignazia de Vega, e questo appare: Per prima dalle sue lettere regolarmente verificate; dal Testamento, che il suddetto suo marito fece in Girona; da quello sequentemente fatto in Napoli; e finalmente da un Potere, che lo stesso Signor Principe di Strongoli ave esibito, in cui apparisce sottoscritta Francesca Ignazia de Vega. Or se le scritture indubbitate contengono questa sottoscrizione, è certamente inutilissima, e vana l'opera, che il detto Signor Principe à dato in Ispagna di proccurarsi di privata sua autorità le carte suddette senza curare nè la fede di morte di detto Emmanuele Garzia, nè quella del battesimo, che dice essersi trovata mancante dell' enunciata defunta Duchessa, e senza che simili scritture siensi da esso nel tempo legittimo regolarmente proccurate; che però esigendo simile continuazione di attentati una perseverante ed efficace protezione di giustizia nel S. R. C. non dubitò essa D. Virginia che dal degnissimo Signor Consigliere Commessario passato si fosse a destinare la giornata per la tanto dilatata decisione di questa medesima causa; tanto maggiormente che dalla M. del Re N. S. erasi con suo riverito Real Diploma così ordinato.

Ella non restò defraudata di simili speranze, con effetto la giornata di tale decisione fu destinata per li 7 del prossimo venturo mese di Settembre di questo corrente anno; ed appena che ne fu avvisato lo stesso Signor Principe; e si dispose l'avviso per la Ruota giunta, che il medemo ottenuto avea per

la ſteſſa deciſione, comparve un altra diſpoſizione da quello praticata per divertire la deciſione ſuddetta; e contenendo ſimile novità un Real Diploma della Segreteria di Stato col carico di Grazia, e Giuſtizia, con cui appariſce ordinato al S. C. di eſaminare la nullità, che il medemo Signor Principe à preteſo dedurre dell' enunciato termine compilato, con ricorſo di quello fu l' accennato Real ordine allo ſteſſo S. R. C. rimeſſo.

In queſto il Signor Principe ſuddetto eſpoſe, che avendo la citata D. Virginia introdotta nel S. R. C. la cauſa della ſua legittimazione fu quella ſoggettata a termine ordinario, che dal S. R. C. iſteſſo con decreto de' 25 Settembre dell' anno 1775 ſi ordinò che non correſſe, ſe non prima eſibiti i documenti della ſua preteſa legittimazione; poichè avendo la medema eſibito la fede della contrazione del ſolenne matrimonio contratto tra li defunti ſuoi genitori, queſta eſſendo una copia coll' eſtratta *mihi exhibita & exhibenti reſtituta* non ſi ſtimò documento legale, e che l' enunciata D. Virginia prodotto avendo un altra conſimile copia, con la produzione di quella eraſi ordinato *domi* dal medemo Signor Conſigliere Comeſſario, che l' enunciato impartito termine correſſe anche per effetto del riferito decreto del S. R. C., lo che avendo impedito ad eſſo Signor Principe di produrne richiamo, la medeſima compilato aveva l' impartito termine, che poggiando ſopra la ſuddetta aſſerta copia, era perciò nullo, anche perchè ſimile copia eſſer dovea non

vera,

vera, atteso egli produceva altro innegabile documento della contrazione del suddetto matrimonio differente dal primo. Imperciocchè siccome colla copia pretesa, esibita dall'enunciata D. Virginia si descrive la defunta Duchessa sua madre per vedova del Colonnello D. Pietro de Castro, con quello prodotto per parte del medesimo Signor Principe si nota per vedova di D. Emmanuele Garzia: e di più avendo egli prodotto due copie di Potere della medema defunta Duchessa per convalidare la differenza da esso assentata, in quelli appariva sottoscritta col cognome di Vega, ma nel corso di simile Potere denominavasi figlia di D. Gioseppe Gagliego, e D. Caterina de Vega, che inoltre la medema dimorato aveva nel Monistero di Samora fino all'anno 1710, in cui si casò coll'enunciato D. Emmanuele Garzia, col quale seguita a dire il Sig. Principe senza produrne documento alcuno ch' essendo vissuta fino all'anno 1727, in cui morì lo stesso Garzia, dovea perciò l'enunciata D. Virginia essere figlia adulterina, e procreata dal defunto Duca dell'Isola colla descritta fu sua madre costante il primo asserto matrimonio col descritto Garzia.

In esecuzione de' Reali ordini dovendosi questo ricorso proporre nel S. C. per parte di D. Virginia Bonito per dimostrarne l'insussistenza, e che il medemo non possa affatto aver luogo, essendosi prodotto unicamente per dilatare si passa alla fedele descrizione degli Atti, e del termine legittimamente compila-

pilato, e chiuso, acciò si renda manifesta l' ingiustizia della vessazione, ch' ella sta soffrendo, dalla quale deve rilevarla la Giustizia del S. C.

Adunque non può mettersi in dubbio che a' 10 Giugno del detto anno 1775 ella introdusse la causa della sua legittimazione nel S. R. C.; e che fu quella commessa all' enunciato Regio Consigliere D. Giovanni Pallante. (*fol.* 1 & 2.) La stessa D. Virginia per prevenire tutti li stancheggiamenti, e strapazzi, delli quali dovea fondatamente temere, insieme con la sua petizione produsse l' innegabili documenti, che la dimostrano indubitabile, e manifesta. Questi documenti furono, la fede del suo battesimo coll' epoca de' 13 Ottobre 1719, (*fol.* 5.) e quella del di lei fratello Giulio Cesare anche figlio degli enunciati suoi genitori del dì 4 Maggio 1716, (*fol.* 8.) la dichiarazione amplissima in suo favore fatta dal suo defunto genitore Duca dell' Isola di figlia naturale de' 12 Dicembre 1719 rogata nel Regno di Sardegna, (*fol.* 7 & a 1.) il consenso dato dall' enunciato fu Duca al matrimonio contratto da essa D. Virginia col fu Sergente Maggiore D. Francesco Rossi, (*fol.* 9.) la copia del testamento dal defunto suo padre fatto in Girona a 25 Settembre dell' anno 1737 in suo amplissimo special favore sempre denominata per figlia del medesimo testatore. (*fol.* 10 *ad* 15.) Oltreaciò nell' atto istesso produsse la stessa D. Virginia le attestazioni individuali, e concludenti per la prova dell' enunciata sua dedotta azione di D. Gioseppe de Stefano, (*fol.* 16.)

16.) di D.Gabriele Escarsella; e di Bodar, (*fol.* 17 *a t.*) di Cecilia Borell, (*fol.* 18 & 19.) del Marchese di S. Antonio, (*fol.* 22.) di D. Geronima Matteis, (*fol.* 23.) del Baron Voett, (*fol.* 24.) quali documenti prodotti non prima del dì 31 Agosto del medesimo anno 1775 dall' enunciato Signor Consigliere Commessario fu in simile causa impartito il termine ordinario (*fol.* 29.)

Il progresso di simile Giudizio non piacendo affatto all' enunciato Signor Principe, egli notificato con sua istanza si sforzò di arrestarlo allegando con quella non essere erede del defunto Duca dell' Isola, ma donatario *certae rei*, e perciò manifestò il suo desiderio che non avrebbe voluto sentir parola della causa suddetta. (*fol.* 31) Un simile diversivo dette motivo all' enunciata D. Virginia di produrre nel S. R. C. il suo ricorso per la conferma dell' impartito termine, ed in fatti acciò rimanesse totalmente assodata la sua azione insieme con simile suo ricorso (*fol.* 32.) ella esibì ancora la copia della contrazione del medesimo matrimonio de' citati suoi genitori contratto nel Porto di S. Maria a 29 Agosto dell' anno 1729 riscossa dal Pio Monte delle vedove Militari. (*fol.* 36.) Ed essendosi proposto il suo ricorso nel S. R. C. fu quivi a relazione dell' enunciato Signor Consigliere Commessario emanato decreto a' 25 Settembre dell' enunciato anno 1775, col quale fu confermato l' impartito termine, e si ordinò che non corresse, se non esibiti i documenti della contrazione del matri-

trimonio, e della legittimazione di persona. L'enunciata D. Virginia volendo dar opera alla perfezione dell'intentato giudizio ricorse di nuovo al Pio Generale Monte suddetto, ove con tale copia erasi assentata la vedovanza di sua madre, e pagata a quella la corrispondente pensione; ed in fatti ottenne in dorso di altra consimile copia l'attestazione del Contadore generale dello stesso Pio Monte conservarsi in quello la consimile autentica copia, in forza della quale pagata erasi alla defunta suddetta Duchessa la corrispondente pensione. Questo secondo documento di simile matrimonio col certificato descritto fu della data de' 26 Settembre 1775. (*fol.* 37 *a t.*) Ma perchè dell'autenticità di simile documento non rimanesse dubbio alcuno, ella produsse il certificato solenne, che consimile copia di contratto matrimonio ritrovavasi nell'Archivio del descritto Pio Generale Monte, e che con quella erasi formato l'assiento della vedovanza della descritta defunta Duchessa, e se l'era pagata la pensione che le spettava per tutto il restante tempo della sua vita. Questo più ampio certificato fu della data del dì 22 Dicembre dell'enunciato anno 1775. (*fol.* 47.) Non potendo perciò mettersi più in dubbio tale altro documento della contrazione del descritto matrimonio, e procedendosi sempre per parte di essa D. Virginia con la maggior lealtà, e chiarezza che possa immaginarsi chiamò in giudizio la parte avversa, e per la veracità indubbitata di quello domandò che l'impartito ter-

termine si fosse ordinato di dover correre. Di fatti *contradictorio iudicio*, *partibus auditis* così fu ordinato dal medemo Sig. Consigliere Commessario con suo decreto emanato a 20 Dicembre dello stesso anno 1775 uniforme alla stessa domanda: tanto più che si era ben anche per parte di essa medema D. Virginia esibito il preambolo del defunto suo padre spedito per la proprietà in favore della defunta Principessa di Strongoli D. Lucrezia Pignatelli, e per l'usufrutto in favore della medema Duchessa vedova del descritto fu Duca D. Andrea spedito a 17 Giugno 1757. (*fol.* 48 *ad* 50.) Così l'innegabile veracità della contrazione del riferito matrimonio non ammettendo più dubbiezza alcuna il termine impartito ebbe il suo progresso, e seguitaronsi a fare gli atti corrispondenti, sempre inteso lo stesso Signor Principe, il quale per la sua parte fece mostra di attender ben anche alla compilazione di quello; di fatti *servatis servandis* inoltrandosi la stessa D. Virginia nella descritta compilazione domandò le lettere rogatoriali per l'esame de' ragguardevolissimi testimonj da essa prodotti, le cercò per Barcellona in Ispagna, per Messina in Sicilia, per Parma, e per Longone, siccome ne ottenne il decreto del dì 12 Febraio del seguente anno 1776 che fu insieme con le copie dell'espressate quattro rogatoriali notificato al proccuratore del medesimo Signor Principe; (*fol.* 55 *& at.*) e col lasso del termine conveniente, non meno che col gravosissimo dispendio, che vi corri-

C spon-

spondeva furono l'enunciate rogatoriali dirette ne' luoghi rispettivi per dove furono spediti; ed ivi seguì l'esame de' testimonj dalla medesima designati, ed in simili luoghi residenti, che la Provvidenza aveva ancora conservato in vita, senza che per parte del Signor Principe (quantunque legittimamente avvisato) vi si fosse destinata persona alcuna, quale negligenza fu supplita da' Magistrati de' suddetti luoghi, che in contumacia passarono a destinare essi simile persona per parte del Signor Principe. Intanto capitarono quì gli esami terminati negli riferiti descritti Dominj stranieri, ed il primo a giugnervi fu quello di Messina, che vi capitò a 11 Aprile del 1776, e fu legittimamente prodotto, (*fol.* 57) siccome vi furono anche esibiti quello di Parma, (*fol.* 152 *ad fol.* 198.) e colla continuata regolarità, e pazienza la medesima D. Virginia compì l'esame de' testimonj prodotti in Napoli (*fol.* 103 *ad* 151.)

Quì conviene brevissimamente accennare che li suddetti testimonj prodotti dall' enunciata D. Virginia, così fuori Regno, come in questa Capitale nel numero di 23 non meno furono ragguardevolissimi per la propria dignità, che per l'intemerato concetto, ma espressamente conclusero a suo favore il possesso e titolo di figlia di ambi suddetti suoi genitori, e la legittimazione per lo susseguente matrimonio tra di quelli contratto, come avea veridicamente fondato D. Virginia ne' suoi Articoli. (*fol.* 95.)

Non

Non fu lenta la stessa D. Virginia a produrre così il Regio *recipiatur* per l'enunciate carte straniere da essa prodotte, quale ottenne (*fol.* 264.) e tutte le altre scritture, e documenti che contengono la sua ragione. (*fol.* 265 *ad* 273.) Per il che a 6 Settembre del detto anno 1776 si ordinò il decreto di pubblicazione. (*fol.* 290.)

Per parte del Signor Principe non cercandosi altro che la dilazione, e lo stancheggiamento furono mandate a vuoto due dilazioni ottenute, una di mesi 5, ed un'altra di mesi 2, nel di cui spazio non si servì delle rogatoriali che avea domandato, e non esibì pruova alcuna proveniente da Spagna; tanto che premendo all' enunciata D. Virginia il disbrigo, ed il termine de' suoi affari con suo ricorso allo riferito Signor Consigliere Commessario esponendo che nel primo termine, e nelle due seguenti dilazioni il medesimo Signor Principe prodotto non avea pruova alcuna, ed avendo ella compilato l'impartito termine domandò procedersi alla convenevole decisione, e fù ordinato *Scriba asportet acta*. In vista di simile ricorso di portarsi il Processo in espedizione a 18 Novembre 76 (*fol.* 293 *a t.*) il medemo Signor Principe esibì altra dilazione da esso ottenuta a 18 Settembre 1776 di giorni 20 per compire il suo esame quì in Napoli, ov' egli asserivá non averlo potuto terminare per l' assenza dell' esaminatore Basile. (*fol.* 298.) Allora fu che in contropposizione dell' enunciata D. Virginia, che avea provato il titolo, ed il possesso di figlia

di ambi li suddetti suoi genitori finanche documentando di essersi veduta uscire dal ventre della detta Duchessa allorchè nacque, e la sua legittimazione per il susseguente matrimonio tra di essi contratto, sforzandosi lo stesso Signor Principe di produrre le sue difese fondò la pretesa sua azione col mezo degli Articoli da esso prodotti. (*fol.* 304 *ad* 306.) In quelli unicamente fece tutto l' empito di esporre la ragguardevolissima nobiltà della enunciata defunta Duchessa; che anzi nell' Art. VI espressamente si riportò all' espressato matrimonio contratto nella Città del Porto di S. Maria a 29 Agosto 1729; e sebene egli dica in tali suoi Articoli essersi simile matrimonio contratto dopo la morte del primo supposto marito di essa defunta Duchessa, del quale non si enuncia nè il nome, nemmeno l' epoca di vita, e di morte nella Città del Porto di S. Maria nel detto dì, pure lusingandosi di potere ottenere ancor lui deposizioni predate, avea posto in nota de' testimonj il Signor Tenente Generale Bigotti, la Signora Marescialla Danero, il Signor Marchese Cinciglia, il Signor Tenente Colonnello D. Pietro Molina, la Sig. D. Caterina Aquino, ed il fu Dottor Fisico D. Luigi Visone. Purtuttavia da questi non potè ottenere la deposizione sul tenore di simili suoi articoli, l' oggetto de' quali era la pruova della generosissima nobiltà della defunta suddetta Duchessa, e che la medema non avea mai partorito prole alcuna; sicchè stringendosi il suo bisogno egli divenne impetuosamente impegnato a far

pruo-

pruovare all' enunciata D. Virginia tutto lo sperimento della sua prepotenza colla seguente esecuzione.

Attese all' esame degli altri testimonj comunali, che li riuscì combinare, e credette aiutarsi col produrre alcune informi carte della pretesa pruova della nobità della defunta Duchessa. (*fol.* 359 *ad* 350.) Quì conviene avvertire ch' egli espressamente produsse la fede del battesimo dell' enunciata defunta Duchessa, colla quale appariva essere quella nata in Samora a' 3 Ottobre dell' anno 1701, dalli suoi genitori quali si scrisse essere stati D. Cristofaro de Vega Portocarrero Cavaliere di S. Giacomo, e D. Caterina Morroi Maldonado.

L' ammasso di simili cartule non poteva fare sperimentare al Signor Principe alcun favorevole evento nell' aspetto della limpida, e legalissima pruova della enunciata D. Virginia, che aveva ancora verificati tutti li documenti e lettere scritte a lei dalli riferiti suoi genitori; sicchè il Signor Principe non volendo esporsi alla decisione pensò per via d' incidenti quella declinare; ed in fatti quando era sul punto di venirsi alla sospirata interessantissima decisione egli avea già avanzata al Real Trono una denuncia, che contenne il pericolo, ch' esso stesso figurò della restitutione de' Feudi del defunto Duca dell' Isola già devoluti, nel caso che la medema D. Virginia stata fosse colla decisione del S. C. legittimata; e supponendo essere questo un evidente interesse del Fisco pretese che la causa della suddetta legittimazione avesse dovuto trattarsi nella Regia

gia

gia Camera della Sommaria, e per corrispondente premio a tale sua denuncia egli chiese espressamente essere franco di spese, e di principiar da capo il medemo giudizio di legittimazione nella descritta Regia Camera.

Simile incidente maneggiato dalla prepotenza del Signor Principe parve che spenta avesse, ed atterrata ogni speranza della medema D. Virginia; poichè non ostante la manifesta insussistenza, la stancò, e la dispendiò assai per lo spazio di circa anni 5, che furono impiegati ad esaminare la vanità, e l'insussistenza di tale concetto; e finalmente avendo avuto la giustizia il suo luogo, Sovranamente la Real Clemenza di S. M. (che Dio G.) ordinò che proceduto avesse nella causa della suddetta legittimazione il S. R. C. uniformemente a quanto consultato avea la Real Camera di S. Chiara con altri 4 Ministri aggiunti, coll' intervento dell' Avvocato Fiscale del Real Patrimonio, non ostante il contrario parere del Marchese Luogotenente della Regia Camera, al di cui solo dettame ottenuto avea il medemo Signor Principe che rimesso si fosse l'esame di un così importante espediente.

Terminata in tal guisa la suddetta dolorosa vessazione D. Virginia Bonito avendo creduto opportuno il tempo per domandare la decisione della riferita sua causa, non prima precedenti Reali ordini ottenne il destino del giorno 7 del prossimo venturo Settembre, in cui deve la medema decidersi a Ruote giunte, che si manifestò un altro incidente pre-

preparato dall' istesso Signor Principe per divertire la decisione suddetta, e questo si fù il di sopra rapportato della insussistenza pretesa nella fede di contrazione del descritto matrimonio, per la quale egli supponendo nullo il Processo à seguitato a fare empito per ritornare da capo. In pruova del suo assunto egli à prodotto la fede istessa di matrimonio tra li medesimi contraenti contratto nello stesso tempo, e loco, solo colla differenza che siccome nel documento di quella dalla sudetta D. Virginia riscosso dal Pio Monte generale delle Vedove dell' Esercito la descritta defunta Duchessa si enuncia vedova del Colonnello D. Pietro de Castro, nell' altra ultimamente prodotta dal Signor Principe apparisce scritta vedova di D. Emmanuele Garzia, della quale varietà di nomi del detto supposto primo matrimonio volendo giovars' il detto Signor Principe suppone, ch' essendo la detta Fede dalla medema D. Virginia esibita una replicata copia, non poteva ammettersi, e che perciò il termine compilato sia nullo. Dipiù egli à prodotto due Poteri della stessa defunta Duchessa, colli quali ella apparisce sottoscritta nella prima copia coll' essersi denominata figlia di D. Cristofaro de Vega, e D. Caterina Morroi, ed apparisce sottoscritta col cognome *de Vega*; (*fol.* 374.) ma poi volendo dar aria di novità a tale domanda si è prodotta altra consimile copia coll' estratta de' 6 Marzo 1778, in cui comparisce mutata la sopradetta descrizione, e si dice figlia di D. Giofeppe Ga-

202

gliego, e di D.Caterina de Vega: e con simile qualità di carte à il detto Signor Principe prodotta tale sua nova pretensione per declinare l' indicata decisione suddetta.

Ma che sia vanissimo ed insussistente, come tutti gli altri un tale tentativo si dimostra dalla serie costantissima del fatto, che non può dubitarsi, unendosi le debite distinzioni di quello, che si è cercato d' inviluppare per artatamente confondere.

Di sopra si è avvertito che a 10 Giugno 1775 avendo la sopra enunciata D. Virginia introdotta nel S. R. C. la causa della sua legittimazione legalmente, e senza veruna dilazione esibì colla sua domanda i documenti della legittimità di quella, e soffrì l' opposizione, che le fù fatta di essere la detta Fede, copia, e perciò inutile. La storia è tutta diversa; tale copia non avea la medema D. Virginia altronde proccurata che dal Pio Generale Monte delle Vedove Militari dell' Esercito ove si conserva, e perciò produsse la seconda con un tale certificato; ma seguitandosi ad opporre che quantunque vi fosse il detto certificato la medesima era ancora una copia, essa D. Virginia produsse allora un ampia dichiarazione del Contadore del medemo Pio Generale Monte, il quale contestò che con simile copia sistente nell' Archivio del medemo Real Monte assentata si era la vedovanza della sopradetta defunta Duchessa, e se l' era pagata per tutta la ulteriore sua vita la pensione di vedova, coll' esibizione del quale ampio certificato la stessa D.

Vir-

Virginia chiamò la parte contraddittrice in giudizio, e giustissimamente: avendo preteso che simile documento accettato, ed eseguito nell'enunciato Pio Generale Monte non era più da dubitarsi, domandò di darsi la provvidenza, perchè attenta l'esibizione di quello il suddetto termine di già impartito corresse. Così fu con decreto *partibus auditis* ordinato, e non essendosi prodotto altro richiamo è seguita la compilazione dell'enunciato impartito termine, nel corso del quale, che la suddetta fede di matrimonio sia verissima si è sempre maggiormente assodato. Per prima la medesima ritrovandosi prodotta nell'enunciato Pio Generale Monte, ed in quello eseguita col pagamento della pensione corrispondente per tutto il tempo della restante vita della descritta defunta Duchessa, egli già si manifesta un documento indubbitabile, della di cui veracità sempre più se ne assoda il concetto col Preambolo che fu spedito in beneficio della medesima fu Duchessa per l'usufrutto lasciatole dall'enunciato fu Duca suo marito, e perciò dal testamento di quello, e dal complesso della continuata serie di tutte le verità che per moglie del detto defunto Duca sempre la manifestarono.

Nè osta che nel documento estratto dal suddetto Pio General Monte, ed in quello come sopra eseguito la medesima apparisca descritta per vedova del Colonello D. Pietro de Castro, e che la consimile ultimamente prodotta dal detto Signor Principe contenga la differenza di apparire in quello la me-

 defi-

desima nominata vedova del fu D. Emmanuele Garzia; poichè nella sostanza della cosa tutte due le carte sono uniformi, in tutte due si porta sposata, ed in matrimonio congiunta la detta defunta Duchessa col citato fu Duca dell'Isola D. Andrea Bonito a 29 Agosto 1729, osservandosi solo in quello prodotto ultimamente per parte del Signor Principe descritta la sospensione di registrarsi fino a nuovo ordine, lo che sempre più collima con ciò, che si è dimostrato limpidissimamente nel termine enunciato per parte di essa D. Virginia, nel quale à provato le metamorfosi, alle quali soggiacer dovette la descritta D. Francesca Ignazia per la sua disuguaglianza nel principio, e fino alla conchiusione di tal matrimonio; e che quando fu riconosciuta dal nobilissimo parentado del descritto fu suo marito, il prezzo di tale sua esaltazione fu il sacrificio che si fece di essa D. Virginia, al di cui chiarissimo titolo e possesso di figlia, e della legittimazione seguita per il susseguente enunciato matrimonio urtar non possono le private deposizioni, che il Signor Principe suddetto dopo compilato, e chiuso il termine, e dopo il lasso di tutte le dilazioni ottenute, e di tutti li prepotenti riversivi da esso adoperati à procurato illegittimamente, e fuori il suddetto termine di già chiuso in Ispagna.

Imperciocchè altro non sono dette carte che alcune private deposizioni di persone non citate, nè descritte nel suddetto impartito termine, le quali contrad-

traddittoriamente dicono aver inteso dire che la detta D. Francesca Ignazia Gagliego de Vega era nata da' suoi genitori D. Gioseppe Gagliego, e D. Caterina de Vega nella Villa di Fonte la Pegna, ch' era stata posta nel Monistero di S. Giacomo di Samora, ove dimorato avea fino all' anno 1710, nel quale divenne moglie di D. Emmanuele Garzia cittadino della Villa di Fonte la Pegna, dalla quale ottenuto avea li primi impieghi; e ch' essendo col medemo convivuta per tutto l' anno 1728 in circa, essendo questo asserto suo primo marito partito per la Real Corte in Madrid aveano inteso dire che per lo viaggio era morto nella Villa dell' Espinar, onde nell' anno 1729, e propriamente il dì 29 Agosto erasi in seconde nozze nell' enunciata Città del Porto di Santa Maria collocata la seconda volta col riferito defunto Duca dell' Isola D. Andrea Bonito.

Nelle quali carte per parte del Signor Principe suddetto illegittimamente produtte appariscono insarcite una Fede di preteso matrimonio contratto tra D. Francesca Ignazia Gagliego de Vega, con D. Emmanuele Garzia, e quella del matrimonio indubbitatamente contratto tra la medema suddetta D. Francesca Ignazia col riferito fu Duca dell' Isola D. Andrea Bonito a 29 Agosto del citato anno 1729.

E supplendo poi all' assoluta mancanza di pruova si oppina per parte dello stesso Signor Principe che essendo vissuto per tutto l' anno 1728 in circa l' enunciato D. Emmanuele Garzia deve la medema

 D. Vir-

D. Virginia riputarsi figliuola adulterina, come nata a 13 Ottobre dell' anno 1717; in cui lo stesso Garzia per esso si asserisce ch' era ancora vivente: ma questo secondo sistema non è meno infelice del primo; poich' egli è roversciato dal medesimo termine compilato, ed espressamente da ciò, che in quello si sforzò provare lo stesso Signor Principe.

In tale termine, che sta contro di lui egli à prodotto la Fede di battesimo dell' enunciata fu Duchessa, ed à provato essere quella nata nell' anno 1701 dalli suoi genitori D. Cristofaro de Vega, e D. Caterina Morroi Maldonado *fol.* 367; e questo documento esclude e dirocca tutto il secondo sistema: poichè portandosi col medemo casata l' enunciata D. Francesca Ignazia in prime nozze con D. Emmanuele Garzia l' anno 1710 avrebbe a crederli la medema aver contratto simile matrimonio dell' età di anni 9, lo che è mostruoso a pensarlo; e questo è quello, che rende l' ammasso di tali carte oltremodo sospetto, ed inutile; poichè le Religiose del Monistero di Samora, che in quelle appariscono privatamente esaminate, e dopo il processo già chiuso, e fuori tempo le loro attestazioni scritte, enunciano aver fatto altra deposizione, la quale affatto non comparisce; dimodochè invariabilmente passandosi da uno in un altro intraprendimento si rende manifesto che il prepotente contraddittore altro non à in mira che d' involvere e fiancheggiare fino agli estremi la chiarissima ragione

di eſſa D. Virginia, ſenza farle vedere il fine della decisione, che corriſponde alla chiarezza delle ſue pruove.

Per la quale ſuddetta Fede di matrimonio riſcoſſa da eſſa medema dal Pio Generale Monte delle Vedove Militari, eſſendo quella iſteſſa, che fu dal medemo Pio Generale Monte accettata; ed eſſendo quella medeſima, colla quale fu aſſentata la vedovanza della ſteſſa defunta Ducheſſa dell' Iſola, ed in forza di cui le fu pagata la penſione di vedova per tutto il reſtante tempo della ſua vita è divenuta carta inappellabile, documento irrefragabile, le di cui copie potean beniſſimo produrſi in qualunque giudizio; ſiccome la medeſima D. Virginia la produſſe nel S. R. C., eſſendo il detto Pio Monte un ſupremo, e indipendente Governo, che ſopraintende con aſſoluta giuriſdizione datagli dal Real corriſpondente intereſſe di tutto l' Eſercito, e che le carte, che riceve ed approva reſtano per determinazioni Reali approvate, ed irrefragabilmente reſe inalterabili e ſicure, e non ſoggette ad altra imputazione, o eſame: lo che è uniforme a ciò, che ſi preſcrive nel teſto della Legge 6 *de precibus Imp. offerendis*, in cui le voci Imperiali preſcrivono che quando dal Principe accordato ſieſi un reſcritto è inutile andare rintracciando, ſe chi l' ottenne era di condizione da poter ſupplicare. *Univerſis ſimul* (ſono le parole della ſuddetta legge) *hanc obſervationem remittimus, ut a quocunque liberae conditionis, vel ſervo ſupplicante impetratum fuerit reſcriptum, minimè requi-*

ratur

208

tatur per quem praeces oblatae sunt. Quando dunque la defunta Duchessa dell' Isola produsse nell' enunciato Pio Generale Monte il suddetto documento della contrazione del suo matrimonio seguita col defunto suddetto suo marito il Duca dell' Isola nel descritto anno 1729, a 29 del mese di Agosto, ed il detto Pio Generale Monte con quello registrò la sua vedovanza, e le pagò la corrispondente pensione per tutto il restante tempo della sua vita, simile documento rimase irrefragabilmente approvato da una Suprema Adunanza vestita della Reale autorità, e di tutto il potere a riconoscere, ad approvare, o riprovare i documenti, che a lei dal Re si rimettono per giudicare se le pensioni che si domandano debbansi, o no; e per darne parte alla Maestà del Padrone de' suddetti documenti approvati, e delle somme stimate pagarsi, al che uniformandosi la Real Clemenza resta tutto inappellabilmente conchiuso.

Quale verità va unita all' innegabile sequela e progresso, ch' ebbe l' essersi dal Pio Monte suddetto ricevuta ed approvata la riferita Fede di matrimonio, come sopra contratto tra i genitori dell' enunciata D. Virginia; poichè in forza di quella non dubitò la G. C. della Vicaria in veduta del testamento del suddetto defunto Duca emanare il decreto di Preambulo per la propietà in favore della defunta Principessa di Strongoli; e per l' usufrutto in beneficio della medema defunta Duchessa madre di essa D. Virginia. Che se voglia replicarsi

con-

contenere l'enunciata copia di Fede della contrazione del suddetto matrimonio esibita, ricevuta, ed eseguita dal riferito Pio Generale Monte la descrizione di essere la defunta Duchessa vedova del Colonnello D. Pietro de Castro, e che perciò debba riputarsi nulla per osservarsi dall'altro documento prodotto per parte dell'enunciato Signor Principe essersi descritto in quello simile matrimonio come sopra contratto coll'enunciarsi la medesima defunta Duchessa vedova di D. Emmanuele Garzia; tale opposizione da se stessa dileguasi, attesochè per prima non vi è uguaglianza che possa attendersi tra la copia del documento prodotto dall'enunciata defunta Duchessa, accettato, ed eseguito dal medesimo Pio General Monte, e per consequenza dalla Reale autorità solennemente fatto eseguire in un tempo, in cui per la morte del detto suo marito erano cessati per la nominata defunta Duchessa quegli antichi riguardi; e che il zelo dello stesso Pio Generale Monte non soffre il pagamento di pensione in vista di documenti sospetti, come non l'avrebbe sofferto, se la copia di quello da essa defunta Duchessa come sopra esibito, non fosse stata verissima; siccome per tale fu ricevuta, riputata, ed eseguita come sopra; e la suddetta Fede prodotta per parte del Signor Principe di Strongoli fuori di tempo, e col termine di già compilato, e dopo gli att' irretrattabili, de' quali egli non può evitare il nocumento.

Simile copia di Fede di contrazione di matrimonio

fu,

so, come si è detto dall'enunciata D. Virginia prodotta col certificato del detto Pio Generale Monte d'effersi con quella assentata nel medesimo la vedovanza della riferita defunta sua madre, e pagata alla medema la corrispondente pensione per tutto il restante della sua vita. (*fol.* 47.)

E quantunque avrebbe dovuto senza altro ritardo proseguire l'incominciata compilazione, pure ben ponderando la gran forza, colla quale ella deve esercitarsi, dopo avere prodotto simile documento colla sua consueta lealtà, chiamò in giudizio lo stesso Signor Principe, ed in *contradictorio Judicio* fu la qualità di simile documento esaminata; e quando brillò agli occhi non meno del Signor Consigliere Commessario, che delle parti la qualità di simile copia essere quella, con cui assentata si era, come sopra la vedovanza della defunta Duchessa, e se l'era in forza della medema pagata la sua pensione per tutto il restante spazio della sua vita fu giudicato per quel documento, ch'era irrefragabile, e verificato, ed eseguito coll'enunciata Reale Autorità, ed approvazione dal detto Pio Generale Monte senza ricorso, o conquesto dell'Esercito interessato, che dopo la morte del suddetto Duca dell'Isola non sarebbe stato indifferente, se potuto avesse attaccarlo, si ordinò coll'enunciato decreto del dì 20 Dicembre dell'anno settantacinque (*fol.* 50.) che il termine come sopra impartito corresse; e notificato simile decreto non solo non ne fu prodotto rimedio alcuno, ma soltanto dilazioni e stanchegiamenti essendosi adoperati.

ti. Ma quando per parte di D. Virginia sbrigati essendosi gli esami di fuori Regno si proseguiva la compilazione suddetta, e per parte del Signor Principe quasi per forza si dovette attendere alla compilazione medema, lontanissimo dal produrre gravame, o lagnanza contro del sudetto emanato decreto, egli cercò replicate dilazioni, ch' ebbero per oggetto il logoramento del tempo, ed avendo prodotto li suoi Articoli nel I° solennemente fondò che nell' enunciata Città di Barcellona il defunto Duca dell' Isola procreato avea nell' anno 1716 e 1717 il fratello di essa D. Virginia, e la medema, de' quali avea fatto seguire il battesimo con la descrizione di suoi figli naturali, e venendo alla pruova di simile Articolo si valse delle Fedi di battesimo da essa D. Virginia prodotte, lo che conduce sempre al convalidamento della copia di contrazione dell' enunciato matrimonio come sopra riferito; e perchè la forza della verità è tale che tanto più risalta, quanto maggiormente cerca di opprimersi, e che non vi è potere per conculcarla secondo l' esperienza de' secoli, il detto Signor Principe à prodotto le altre suddette Fedi, e carte da esso, come sopra ammassate *nulliter* (c. r.) e fuori tempo in Ispagna, dalle quali in vece di ricevere la ragione di D. Virginia turbamento alcuno, maggiormente dalle medesime viene illustrata, e resa più chiara.

Per prima la Fede del matrimonio, che si produce di D. Emmanuele Garzia, e si porta contratto nell' an-

 no

no 1710 con D. Teresa Ignazia Gagliego de Vega conviene che si ponga in aspetto colla suddetta Fede di battesimo della medema dallo stesso Sig. Principe prodotta nel termine, in cui portandosi quella nata nell'anno 1701 avrebbe a farsi la cortesia al Sig. Principe di crederla collocata dell'età di anni 9 con lo stesso Garzia; onde di qual merito sia questa Fede resta deciso dal fatto per parte dello stesso Sig. Principe assentato.

Ma' vi è di più, le verità, ed i sospetti hanno una concatenazione trascendentale, che forma la sicurtà, o il dubio dell'uno, o dell'altro; e perciò non vi è principio senza mezo, e senza fine; onde livellansi si forma il ragionevole concetto delle umane cose. Provasi meglio colla morte che un uomo esistette che col pretendere di' provare solo ch' egli fece qualche figura di vivente nel Mondo, e dopo non si trovi più vestigio di lui. Questa appunto essendo l'Istoria di D. Emmanuele Garzia è convenevole che si dimostri quanto la medesima rassodi maggiormente in vece che offenda la ragione brillantissima di essa D. Virginia.

L'uso, che per parte del Sig. Principe far vorriasi delle citate suddette carte procurate in Ispagna, ed il maneggio della nullità proposta sarebbe di trionfare in un tratto della presente contesa, sfuggendo ed evitando la cognizione delle pruove contenuta nel termine compilato. Ma in forza di quali nuove cose può mai altretanto pretendersi?

Per prima se si intraprende aver presentato D. Virginia

ginia Maria Bonito una copia informe, su della quale poggiando il Processo è perciò nullo, già si è detto che simile copia fù ricevuta, accettata, ed eseguita, come sopra, da detto Pio Generale Monte, e perciò divenne documento irrefragabile, anche col progresso rammentato del testamento, in forza del quale nella G. C. fù spedito il suddetto decreto di Preambolo, ed in esecuzione dell'enunciato decreto *partibus auditis* interposto come sopra, contro del quale per parte del detto Signor Principe non solo non fu prodotto rimedio alcuno, ma essendo stato obbligato a produrre finalmente li suoi Articoli, nel III di quelli fondò, ed intese provare la contrazione del suddetto matrimonio tra i genitori della medesima D. Virginia seguito nel Porto di S. Maria à 29 Agosto dell'anno 1729, come sopra. (*dicto fol.* 36.)

E quantunque ammassate si fossero le suddette carte, e pretesi documenti in Ispagna fin dall'anno 1776 77 e 78 queste apparisconо unicamente proccurate perchè servir dovessero di trattenimento, e d'inciampo al temuto disbrigo dell'esame della ragione chiarissima della stessa D. Virginia.

Avvegnachè, quantunque in simili carte il detto D. Emmanuele Garzia si fà dire benchè *de auditu* essere stato uno de' Grandi di Fuente la Pegna, ed avere esercitato i primi impieghi di quella Città, che si descrive per *Repubblica*, e si porta sposato con D. Francesca Ignazia Gagliego l'anno 1710, tutto in un tratto si porta questo Grande rapito dal Mon-

 do,

do, e non si trova nè quando sia morto, nè ove sia sepellito, e molto meno si trovano i registri delle nobili cariche Politiche, o Militari, ch' egli si asserì avere esercitato nel suo Comune.

Se dunque possa credersi avere esistito D. Emmanuele Garzia, ed essere stato nel Mondo nello stesso tempo, che non si produce documento del quando ne sia uscito, egli sembra senza dubbio un paradosso atto al logoramento del tempo, non già a poter produrre nocumento veruno alla medema D. Virginia.

E' poi un portento, di qualunque altro che potià figurarsi maggiore il piantare per prova il proprio particolare sentimento, e volerlo controporre alle pruove sicure, e questo appunto è quello di seguitare a discorrere sù lo stesso D. Emmanuele Garzia, figurando che il medemo visse in unione dell'enunciata D. Francesca Ignazia per tutto l'anno 1728 circa, dopo del quale come sopra fù rapito da questo Mondo, ed a guisa di Romolo non si seppe che cosa erasi fatto di lui, e che perciò la suddetta D. Virginia riputar si doveva figlia adulterina.

Se dunque le conseguenze hanno a tirarsi da premesse certissime, per dirsi D. Virginia figlia adulterina bisognerebbe avere certezza invincibile e legale del matrimonio, della vita, e della morte di D. Emmanuele Garzia. Pur tuttavia cotesta supposizione urta nelle contraddizioni suddette che sono irreconciliabili; cioè D. Francesca Ignazia si vuole passata con quello in matrimonio dell'età di anni 9; si vuole con lui vissuta fino all'anno 28 in circa,

e que-

e questo suo primo marito si assenta per un Grande di Fuente la Pegna ; indi non si parla de' monumenti , nè delle cariche , ch' egli si dice avere esercitato , e molto meno del tempo della sua morte , e se mai nacque ; perciocchè neppure Fede del suo battesimo apparisce prodotta ; e tre Monache del Monistero di Samora , che in simili carte sono ammassate asserisconο per l' istesso affare aver fatto altre deposizioni , che non si vedono prodotte , perchè certamente non piacquero , la conseguenza più sicura non è che D. Virginia sia figlia adulterina , ma è quella che il suddetto matrimonio del figurato D. Emmanuele Garzia per causa delle metamorfosi enunciate, alle quali soggiacer dovette la riferita defunta Duchessa non sia vero ; e che per la morte dello stesso D. Emmanuele Garzia , che non si giustifica possa benissimo dubitarsi ch' egli non sia esistito in questo Mondo , o alla peggio che mancò di vivere assai prima del tempo in cui si crede trapassato .

E non può essere altrimenti . Gli aurei documenti che la stessa D. Virginia à combinato escludono affatto , e svellono da cardini suoi questo machinato secondo sistema .

Non è credibile dunque che il Duca dell' Isola avesse fatto descrivere per sua figlia nel Santo battesimo D. Virginia Maria Bonito l' anno 17 in Barcellona , e che nella medema Città nell' anno 16 procreato avesse colla stessa defunta sua moglie il primo suo figlio chiamato Giulio Cesare, quando D.

Emmanuele Garzia Grande di Fuente la Pegna ritrovato si fosse ancor vivente. La Religione del Cattolico Monarca Filippo V allora Regnante, e lo splendore della sua continenza non avrebbero sofferto che un Brigadiere del suo Esercito, qual era il detto Duca dell' Isola rapito avesse la propia moglie à qualunque suo suddito, e con quella impunemente procreasse figliuoli in faccia alla Città, e numerosa Guarnizione di Barcellona. Quind' innegabilmente apparisce, e risulta la contraria verità che la Duchessa dell' Isola quando si pose a seguitare il defunto Duca dell' Isola, che poi le divenne marito, siccome le avea promesso, in quel tempo non avea soggezione, o legame alcuno.

Aggiugnendosi a queste verità li viaggi della stessa defunta Duchessa replicatamente fatt' in Italia, la sua dimora in Barcellona, li viaggi fatti col detto fu Duca, che poi le divenne marito, ed il suo verificato carteggio, col quale trattò sempre da figlia la medema D. Virginia, e la salute che viene a questa dalla Fede di matrimonio contenuta nelle carte ammassate in Ispagna dal detto Sig. Principe, che salva la sostanza della cosa, e rende ancora sicurissima la detta copia dall'enunciata defunta Duchessa prodotta per li seguenti innegabili rapporti al vero che sono.

Il primo per l' accettazione e compimento, che l' enunciato Pio Generale Monte dette alla suddetta copia eseguendola col pagamento della pensione per tutto il restante spazio della vita dell' enunciata defunta Du-

Duchessa, che solo è bastante a poterne produrre i documenti in qualunque altro Tribunale.

Il secondo che fu il testamento dell' enunciato defunto Duca comune così alla fu Illustre Sig. Principessa di Strongoli D. Lucrezia Pignatelli, con quello istituita sua erede nella proprietà, ed alla stessa defunta Duchessa D. Francesca Ignazia de Vega consessata moglie del citato defunto Duca dell' Isola, ed istituita sua erede nell' usufrutto. (*dicto fol.* 278.) Il decreto di Preambolo della G. C. uniformemente spedito a favore dell' una, e dell' altra erede; è certamente una stranezza il volere impugnare tale copia che simili effetti, e coll' approvazione de' Magistrati irretrattabilmente produsse.

Quindi allorchè la medema col certificato dell' enunciato Pio Generale Monte produsse essa D. Virginia nel S. R. C., giustificando, che con quella assentata erasi nello stesso la vedovanza suddetta, e senza alcun dubbio pagata erasi tranquillamente la corrispondente pensione; essendosi per sua parte praticata la esuberante cautela di chiamare lo stesso Sig. Principe in giudizio, ed allorchè, esso inteso, la suddetta copia col certificato del Pio Monte Generale in dorso restò riconosciuto per documento valevolissimo di simile contratto matrimonio, *& partibus auditis* si ordinò che corso fosse l' impartito termine, e per parte dello stesso Sig. Principe non solo non si produsse richiamo alcuno, ma fondando egli nel progresso del termine la sua intenzione nel VI Articolo intese provare la contrazione del det-

to

to matrimonio, come sopra tra gli enenciati genitori di essa D. Virginia contratto a 29 Agosto 1729, egl' il Sig. Principe suddetto non può giovarsi dell' ultimo soprascritto Real Diploma a suo favore emanato, e non può impedire l'esame della causa suddetta, per la quale la medema D. Virginia si è fin ora con tanto suo dispendio impoverita.

Che in simili casi non possa il litigante, che in tempo proprio non produsse richiamo essere più ascoltato, molto più quando le nullità, che per stancheggiamento vogliono opporsi siano perentorie della pendente decisione è chiara la decisione che se ne contiene nel testo della *l.* 2 *Cod. de Praecibus Imp. offerendis, & de quib. suppl. liceat*, colla quale si stabilisce che non si dimandino neppure supremi rescritti, coi quali voglia impedirsi per sempre l'esame della giustizia, e coi quali i dritti altrui verrebbero ad essere distrutti: sono queste le parole del suddetto Imperiale Rescritto: *Quoties Rescripto nostro moratoria praescriptio remittitur, aditus supplicandi pandatur; quod autem totius negotii cognitionem tollit, & vires principalis negotii exhaurit, sine gravi partis alterius dispendio convelli non potest; nec praescriptionis igitur peremptoriae relaxatio petatur.*

Lo che inevitabilmente in tutt' i tempi si è sempre eseguito per pratica, e se ne trae l'origine dalla *l.* 2 *Cod. de edendo, & l.* 2 *Cod. ut lite pend. Nov.* 90. §. *quia vero de Testibus*, siccome lo porta il de Rosa nella sua Pratica civile *part.* 1 *cap.* 6 *dist.* 2 *n.* 1 *pag.* 438 *& seq.*, e più chiaramente alla

par-

parte 2 *cap.* 3 *num.* 11 *pag.* 504. colle ſeguenti parole: *Tum reſpectu temporis, ſi enim decretum ſit interlocutorium, vel vim habeat definitivi, vel adverſus illud nullitates proponi debent infra* 6 *dies poſt decreti notificationem, uti ex pragm.* 4 *de dilation.* §. 18.

E quando ſi affacci l'aſpetto della prepotenza ſimili intraprendimenti ſi rigettano ſempre, tanto maggiormente quando appariſſero maneggiati da riſpettabili Magnati del Regno, come è nel caſo noſtro, e lo riferiſce lo ſteſſo lodato Autore.

Quindi ritrovandoſi il ſopraenunciato termine compilato, e non avendo il riferito Sig. Principe prodotto richiamo nel tempo abile al decreto, che *partibus auditis* ne ordinò il progreſſo in forza della ſuddetta copia ſiſtente, ed eſeguita, come ſopra nel Pio Generale Monte delle Vedove del Regio Eſercito non à più dritto, nè azione di opporſi a quella, e di parlare di nullità di un decreto, di cui egli non ſi richiamò mai, ma rimanendo riconoſciuta la ſua pretenſione per vaniſſima ed inſuſſiſtente deve per evidente concluſione di legge imporſi fine al prepotente maneggio delle dilazioni, che al disbrigo della deciſione della preſente intereſſantiſſima cauſa ſi ſono indirizzate, e non ſono convenienti alla ſplendidiſſima qualità dell'enunciato lodabiliſsimo Signor Principe, e ſenza altro trattenimento procederſi alla deciſione di quella appunto ſiccome ſi vede preſcritto colla determinazione della *l.* 3 *Cod. ut lite pendente*, con cui ſi ſtabiliſce aſsolutamente il citato ſilenzio colle ſeguenti parole: *qui licitam provocatio-*

nem

nem omiſerit, perpetuò ſilere debebit, nec a nobis impudens petere per ſupplicationem auxilium tentet; quod ſi fecerit deſiderio ſuo carebit, & ignominiae paena notabitur.

Caetera ſuppleant.

Napoli li 4 Agoſto 1781.

LUCA MARIA TRAMAGLIA.